



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Copia

N. 31 Reg.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024.

L'anno **2023** il giorno **18** del mese di **Dicembre** alle ore 20:30, nella Sala Consigliare, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sessione **ordinaria** Seduta **Pubblica** di 1^a convocazione.

Risultano:

PERUSIN Raffaella	Sindaco	Presente
PIAN Alessandro	Consigliere	Presente
PERESSINI Paola	Consigliere	Presente
VARIN Francesca	Consigliere	Presente
ZORZINI Stefano	Consigliere	Presente
SUERZ Luca	Consigliere	Presente
GALLAS Denis	Consigliere	Presente
BURINI Riccardo	Consigliere	Presente
VEZIL Loris	Consigliere	Presente

Presenti: 9 - Assenti: 0

Assiste il Segretario sig. LENARDI Francesco

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra PERUSIN Raffaella nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 17 del 14 novembre 2022, è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 06.03.2023 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) anno 2023;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 06.03.2023 sono state approvate le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) per l'anno 2023;

VISTI:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del Bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l'elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

CONSIDERATO, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

RICHIAMATO l'art. 14 della L.R. 17/2022 che prevede:

- al comma 1 *"Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011"*;
- al comma 2, *"ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i Regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 19 della L.R. 17/2022 il quale dispone che *"Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili"*

RILEVATO che, in base a quanto previsto dal citato art. 14 della L.R. 17/2022, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023 non trova applicazione per i Comuni del Friuli Venezia Giulia e che pertanto le Deliberazioni di approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del federalismo Fiscale ma

seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023, come confermato dalla Circolare n. 4/STL/2023 della Regione FVG Servizio Tributi Locali prot. 0680057/P/GEN del 09/11/2023;

CONSIDERATO CHE l'art. 9 della L.R. 17/2022 dispone:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
- per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente di confermare le seguenti aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) per l'anno 2024:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze aliquota pari al 6,00 per mille con detrazione di euro 200,00; la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER);
- per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022: aliquota d'imposta pari al 10 per mille;

- per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al punto precedente: aliquota d'imposta pari al 10 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 8 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille;
- fabbricati strumentali all'attività economica: aliquota pari al 9,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000

PROPONE

1) DI CONFERMARE, in applicazione dell'art. 9 della L.R. 17/2022, le seguenti aliquote ILIA per l'anno 2024:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze aliquota pari al 6,00 per mille con detrazione di euro 200,00; la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER);
- per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022: aliquota d'imposta pari al 10 per mille;
- per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al punto precedente: aliquota d'imposta pari al 10 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 8 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille;
- fabbricati strumentali all'attività economica: aliquota pari al 9,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, come richiamato dal comma 2, art. 14 della L.R. 17/2022, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

IL PROPONENTE
In Sostituzione del TPO
Area Economico Finanziaria
Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Lenardi

Atto redatto da: IURI Elena
Area Economico-Finanziaria

P A R E R I

Ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs.vo 267/2000, si rendono i seguenti pareri:

Regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio
Il Segretario comunale
F.to Francesco Lenardi



COMUNE DI CHIOPRIS VISCONI

PROVINCIA DI UDINE

ALLEGATO alla Proposta di Deliberazione n. 14/2023 Area Economico-Finanziaria

PARERE CONTABILE sulla Proposta di Deliberazione dell'Area Economico-Finanziaria avente ad oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024.

Il sottoscritto FRANCESCO LENARDI T.P.O. del Servizio Economico Finanziario;

Vista la proposta della deliberazione sopraindicata presentata dal T.P.O. Area Economico-Finanziaria;

Sulla base del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed ii. e della contabilità degli Enti locali di cui agli artt. 153 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.

ESPRIME PARERE CONTABILE POSITIVO

Chiopris Viscone, 13/12/2023

In Sostituzione del
IL T.P.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Il Segretario Comunale
f.to Dott. FRANCESCO LENARDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione sulla quale sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Sentita la relazione illustrativa del Sindaco che illustra brevemente la proposta, il Sindaco evidenzia che si tratta di una conferma e che, nel corso del suo mandato, le aliquote non sono state modificate.

Con voti unanimi espressi dai n. 9 componenti il Consiglio Comunale presenti;

DELIBERA

di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione allegata.

Successivamente con voti unanimi espressi dai n. 9 componenti il Consiglio Comunale presenti il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

COMUNE DI CHIOPRIS VISCONI

Provincia di Udine

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PERUSIN Raffaella

Il Segretario
F.to LENARDI Francesco

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi della L.R. 21/2003 si attesta che la presente deliberazione in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì 21/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Massimiliano TREVISANI

Certificato di pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/12/2023 al 05/01/2024 e che contro essa non sono stati presentati reclami o denunce.

Lì 06/01/2024

Il Responsabile

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Lì 21/12/2023

Il Responsabile